LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 che ha disciplinato le attività e i servizi che la SUA è tenuta a svolgere;
- la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta", come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 16, e dalla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, e in particolare:

• l'articolo 13 che:

- ai commi 1 e 3 istituisce, presso l'assessorato competente in materia di lavori pubblici, la stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta, denominata SUA VdA, con natura giuridica di centrale unica di committenza così come definita all'articolo 3, comma 34, del citato d.lgs. 163/2006 (leggasi ora articolo 3, comma 1, lett. i) e l) del d.lgs. 50/2016) per l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- al comma 2bis stabilisce che gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione.
- al comma 6, dispone che i rapporti tra SUA VdA e l'ente aderente siano regolati da convenzioni, anche sulla base di uno schema di convenzione-tipo approvato dalla Giunta regionale;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), entrato in vigore il 19 aprile 2016, che prevede, in particolare:
 - all'articolo 3, comma 1, le definizioni di *centrale di committenza* (lettera i), di *attività di centralizzazione delle committenze* (lettera l) e di *attività di committenza ausiliarie* (lettera m);

• all'articolo 37:

- comma 1, "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.";
- all'articolo 38, comma 1 "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

- S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
- all'articolo 216, comma 10 "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33_ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221";

ritenuto pertanto opportuno, sulla base di quanto sopraindicato, disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante per la Regione Valle d'Aosta (SUA VdA) e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), al fine dell'esercizio delle funzioni relative all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, entro l'ambito di operatività della SUA;

preso atto che la bozza di Convenzione in oggetto è già stata approvata dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) con provvedimento del Direttore generale n. 52 del 3 agosto 2018;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici dell'Assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale, Stefano BORRELLO;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1. di approvare lo schema di "Convenzione disciplinante le funzioni della stazione unica appaltante (SUA) per la Valle d'Aosta per i contratti di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" disciplinante i rapporti tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta Stazione Unica Appaltante regionale e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), allegata alla presente deliberazione e della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che l'attuazione della presente convenzione non comporta maggiori oneri a carico della finanza regionale;
- 3. di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento delle entrate derivanti dal versamento delle quote di adesione dell'Ente aderente alla SUA VdA.

SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) PER LA VALLE D'AOSTA PER I CONTRATTI DI LAVORI E SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Stazione Unica Appaltante per la Regione Autonoma Valle
d'Aosta (SUA VdA), codice fiscale 80002270074 avente sede ad Aosta, Piazza Deffeyes 1,
rappresentata dall'Assessore alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale, Stefano
Borrello, e domiciliato ai fini del presente atto in Aosta, Via Promis n. 2/A, autorizzato alla
sottoscrizione della presente Convenzione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.
del;

 \mathbf{E}

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), codice fiscale 00634260079 avente sede a Saint-Christophe, loc. Grande Charrière, n. 44, rappresentata dal Direttore generale Giovanni Agnesod, e domiciliato ai fini del presente atto in Saint-Christophe presso la sede dell'Agenzia, autorizzato alla firma della presente Convenzione ai sensi del provvedimento del Direttore generale n. 52 del 3 agosto 2018,

PREMESSO CHE

- ❖ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (aggiornato con le disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017), entrato in vigore il 19 aprile 2016, prevede, in particolare:
 - a) all'articolo 3, comma 1, le definizioni di *centrale di committenza* (lettera i), di *attività di centralizzazione delle committenze* (lettera l), di *attività di committenza ausiliarie* (lettera m) e di *stazione appaltante* (lettera o);
 - b) all'articolo 37:
 - ➤ comma 1, "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.":
 - > comma 3, "Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale unica di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica";
 - c) all'articolo 38, comma 1 "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche

le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a.,

INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) all'articolo 216, comma 10 "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti

mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,

- n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".
- ❖ l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;
- ❖ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 ha disciplinato le attività e i servizi che la SUA è tenuta a svolgere;
- ❖ la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta", come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 16, e dalla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, e in particolare:
 ▶ l'articolo 13 che:
 - ai commi 1 e 3 istituisce, presso l'assessorato competente in materia di lavori pubblici, la Stazione Unica Appaltante per la Regione Valle d'Aosta, denominata SUA VdA, con natura giuridica di centrale unica di committenza così come già definita all'articolo 3, comma 34, del d.lgs. 163/2006 (leggasi ora articolo 3, comma 1, lett. i) e l) del d.lgs. 50/2016) per l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - al comma 2bis, prevede che "Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione";
 - al comma 6, dispone che "I rapporti tra la SUA VdA e l'ente aderente siano regolati da convenzioni, anche sulla base di uno schema di convenzione-tipo approvato dalla Giunta Regionale. ... Omissis La convenzione prevede, in particolare:
 - a) l'ambito di operatività della SUA VdA, da determinare anche con riguardo agli importi a base d'asta delle procedure di gara;
 - b) le modalità di determinazione delle quote di adesione poste a carico dei singoli enti;
 - c) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA VdA l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento, nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere,

- su richiesta della SUA VdA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti.";
- al comma 7, prevede che "La Giunta regionale individua le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività attribuite alla SUA VdA mediante l'attivazione di procedure di mobilità di dipendenti regionali, dei Comuni e delle loro forme associative e degli altri enti aderenti alla SUA VdA appartenenti al comparto unico regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal contratto collettivo regionale di lavoro, anche in deroga ai limiti assunzionali di cui all'articolo 8".

▶ l'articolo 12 che:

- al comma 4 prevede "Dagli obblighi di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 sono esclusi le acquisizioni di lavori, servizi e forniture contenute nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e gli appalti di lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)";
- al comma 6 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e a decorrere dal 1° novembre 2015, o da successiva data eventualmente stabilita dalla disciplina statale vigente, quanto all'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria."

tutto ciò premesso,

si rende quindi necessario regolare con apposita Convenzione la disciplina dei rapporti tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Stazione Unica Appaltante per la Regione Autonoma Valle d'Aosta (SUA VdA) e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) al fine dell'esercizio delle funzioni relative all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, e pertanto

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali della presente Convenzione (di seguito Convenzione).

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Stazione Unica Appaltante per la Regione Valle d'Aosta (di seguito SUA VdA) e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (di seguito ARPA), al fine dell'esercizio delle funzioni relative all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, entro l'ambito di operatività della SUA, come definito dall'articolo 8.

Articolo 3 - Decorrenza e durata della Convenzione

- 1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2019.
- 2. La Convenzione può essere rinnovata alla scadenza con le medesime formalità, per un periodo non superiore a 2 anni.

Articolo 4 - Recesso dalla Convenzione

- 1. La Convenzione può essere oggetto di recesso anticipato consensuale, in ogni tempo, mediante adozione di apposita delibera da parte della SUA VdA e dell'ARPA, recante la motivazione del recesso.
- 2. In ogni caso il recesso dalla Convenzione potrà avvenire previa regolamentazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 5 - Principi

1. L'esecuzione della Convenzione, così come la realizzazione di tutte le attività che da essa discendono, si conformano ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza, economicità.

Articolo 6 - Ambito di operatività e dotazione strumentale della SUA VdA

- 1. L'ambito di operatività della SUA VdA comprende i contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i cui importi a base d'asta rientrano nei limiti per i quali la normativa statale vigente prescrive il ricorso alla centralizzazione delle committenze.
- 2. La SUA VdA opera presso l'Assessorato regionale delle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, secondo un regolamento interno approvato con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni previste nella presente Convenzione.
- 3. La Regione Autonoma Valle d'Aosta mette a disposizione della SUA VdA tutte le attrezzature e i sistemi informatici necessari per lo svolgimento delle attività di competenza.

Articolo 7 - Attività dell'ARPA

- 1. Al fine di consentire alla SUA VdA una corretta ed efficace programmazione delle attività, l'ARPA si impegna a trasmettere annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco dei lavori pubblici e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per i quali intende avviare le procedure di aggiudicazione nel rispetto del proprio programma triennale e del proprio elenco annuale dei lavori pubblici.
- 2. L'ARPA è tenuta a comunicare tempestivamente alla SUA VdA le eventuali variazioni dei termini di avvio delle procedure e/o l'eventuale annullamento delle stesse. L'ARPA si impegna altresì a fornire alla SUA VdA qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria alla gestione della procedura di gara.
- 3. Sono inoltre di competenza dell'ARPA le seguenti attività:
 - a) nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di propria competenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, d.lgs. 50/2016;
 - b) acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice Identificativo di Gara (CIG);
 - c) individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);
 - d) predisposizione, di concerto con la SUA VdA, e approvazione dei documenti tecnici e amministrativi da porre a base di gara come definiti dal regolamento interno della SUA VdA di cui all'art. 6, comma 2;
 - e) adozione della determinazione a contrarre;
 - f) individuazione dei profili dei soggetti da nominare membri esperti della commissione aggiudicatrice;

- g) stipula dei contratti e gestione dell'esecuzione contrattuale, ivi compresa la comunicazione di cui al comma 5, lettera d) dell'articolo 76 del d.lgs. 50/2016 (comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto).
- 4. L'ARPA deve assicurare la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la SUA VdA, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5.

Articolo 8 - Attività della SUA VdA

- 1. La SUA VdA collabora con l'ARPA nella fase di pre-gara, secondo le modalità definite nel proprio regolamento interno, svolgendo, in particolare le seguenti attività:
 - a) collabora con l'ARPA alla predisposizione dei documenti tecnici e amministrativi posti a base di gara;
 - b) collabora con l'ARPA alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro e del servizio alle effettive esigenze dell'ARPA;
 - c) concorda con l'ARPA la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - d) collabora con l'ARPA alla definizione del criterio di aggiudicazione e, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte e delle loro specificazioni.
- 2. La SUA VdA, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, svolge le seguenti attività:
 - a) redige e adotta gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - b) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - c) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le disposizioni previste dall'articolo 77 del d.lgs. 50/2016;
 - d) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, anche avvalendosi dell'Avvocatura regionale, fornendo gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - e) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali con particolare riguardo nell'assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità nella gestione dei contratti pubblici;
 - f) collabora con l'ARER ai fini della stipulazione del contratto.

Articolo 9 – Modalità di devoluzione delle procedure di gara

- 1. L'ARPA prima dell'approvazione dei documenti tecnici e amministrativi di cui al precedente art. 7, comma 3, lett. d) avvia la richiesta formale di concertazione pre-gara alla SUA VdA, al fine di concordare la procedura di gara per la scelta del contraente, l'individuazione dei contenuti dello schema del contratto, la definizione del criterio di aggiudicazione e la quantificazione di massima delle spese di cui al successivo art. 11.
- 2. La SUA VdA, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'ente aderente, effettua l'esame della documentazione, provvedendo alla eventuale richiesta di integrazione documentale.
- 3. L'ARPA, acquisito il parere favorevole sulla concertazione, trasmette alla SUA VdA la richiesta formale di avvio della procedura di gara corredata dai documenti tecnici e amministrativi di cui al comma 1.
- 4. La SUA VdA avvia le procedure di gara nei termini e con la tempistica prevista dal proprio regolamento interno. Ove la richiesta di avvio della procedura risulti incompleta, la SUA VdA ne richiede all'ARPA l'integrazione.

5. Nei casi di integrazione documentale i termini di cui ai comma 2 e 4 decorrono nuovamente dal momento della ricezione completa dei documenti.

Articolo 10 - Responsabile unico del procedimento

- 1. Al fine della gestione dei procedimenti di cui alla presente Convenzione:
 - a) il Responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dall'ARPA, svolge le funzioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 relativamente alle fasi di programmazione, progettazione e esecuzione del lavoro pubblico, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;
 - b) il Responsabile del Procedimento di gara (RPG), nominato dalla SUA VdA, svolge le funzioni di cui all'art. 6 della legge 241/1990 relativamente alla fase di gestione della procedura di gara, dalla selezione del contraente fino all'aggiudicazione.

Articolo 11 – Spese relative alla gestione delle procedure di gara e del contenzioso

- 1. Le spese relative all'indizione delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ricadenti nell'ambito di operatività della SUA VdA restano a carico dell'ARPA, limitatamente:
 - a) alle spese sostenute per l'ottenimento del CIG;
 - b) alle spese sostenute per la pubblicità legale, prevista dalla normativa vigente, per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara;
 - c) ai compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2. Qualora tali spese di cui al comma 1 siano sostenute dalla SUA VdA, l'ARPA deve provvedere al rimborso dei relativi importi debitamente contabilizzati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso della SUA VdA.
- 3. A fronte dello svolgimento delle funzioni disciplinate dalla Convenzione, l'ARPA riconosce alla SUA VdA, in aggiunta al rimborso delle spese di cui al comma 1, una quota annua di adesione pari a euro 500.
- 4. Nei casi in cui siano impugnati atti adottati dalla SUA VdA, l'Amministrazione regionale assume la difesa in giudizio per il tramite dell'Avvocatura regionale, che si avvale degli avvocati interni o di avvocati del libero foro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della l.r. 6/2011, con oneri a proprio carico salvo rivalsa ove fossero accertate responsabilità inerenti ad attività che, ai sensi della presente Convenzione, sono di competenza dell'ARPA.
- 5. Qualora siano impugnati atti adottati dall'ARPA, la medesima, per la difesa in giudizio, si avvarrà di legale da essa stessa nominato, assumendo tutti gli oneri inerenti al contenzioso, ivi compreso l'eventuale risarcimento del danno.
- 6. La Giunta regionale definisce le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività attribuite alla SUA VDA, sia per quanto attiene alla fase programmatoria che di esecuzione delle gare di appalto di competenza degli Enti aderenti.
- 7. Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi, i costi di funzionamento della SUA VdA nonché le eventuali consulenze specialistiche sono a carico dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 12 - Comitato tecnico di valutazione

1. Al fine di valutare l'efficacia dell'attività della SUA VdA, il Comitato tecnico istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1779 del 27 novembre 2015, svolge un'attività di vigilanza e valutazione. Il Comitato tecnico di valutazione si riunisce periodicamente e può essere convocato in qualsiasi momento, su iniziativa congiunta o di uno solo dei suoi componenti.

- 2. Il Comitato tecnico di valutazione, oltre a deliberare linee di indirizzo di carattere generale in merito all'applicazione della presente Convenzione, può formulare anche proposte riorganizzative della SUA VdA e di modifica alla Convenzione stessa.
- 3. La segreteria del Comitato tecnico è assicurata dalla Struttura regionale competente in materia.
- 4. In conformità alle disposizioni di cui al punto 3) della stessa D.G.R. 1779/2015, il Comitato tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante dell'ARPA per tutte quelle riunioni che affrontino argomenti sia di carattere generale che specifico, comunque attinenti le attività della stessa ARPA.

<u>Articolo 13 – Trattamento dei dati</u>

1. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, l'ARPA presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati necessari per lo svolgimento di tutte le funzioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA VdA, inclusa la pubblicazione in ogni forma sulle fonti individuate dalla medesima SUA VdA, nonché per fini statistici.

<u>Articolo 14 – Controversie e Foro competente</u>

1. Per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della Convenzione, è riconosciuta l'esclusiva competenza del Foro di Aosta.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie

1. La presente Convenzione non si applica alle procedure di appalto per le quali sia stata già adottata la relativa determinazione a contrarre.

Articolo 16 - Adeguamento dinamico della Convenzione

- 1. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al d.lgs. 50/2016, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.
- 2. Qualora le disposizioni sopravvenute di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie alla presente Convenzione, il Comitato tecnico di valutazione procederà a proporre la revisione della stessa.

Articolo 17 - Registrazione

1. La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ARPA e a registrazione, solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la SUA della Regione Autonoma Valle d'Aosta

L'Assessore alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale

Stefano Borrello

Per l'ARPA

Il Direttore generale

Giovanni Agnesod